



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 51 del 06-04-2023

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO. RICONFERMA TARIFFE ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sei** del mese di **Aprile** alle ore **12:20**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CREMONINI MAURIZIO	SINDACO	Presente
2	ESTERO LUCIA ANNA	ASSESSORE	Presente
3	FELICI VERONICA	ASSESSORE	Presente
4	ORAKIAN MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
5	CENTORE SIMONE	ASSESSORE	Presente
6	QUARTUCCIO ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
7	BARDI FULVIO	ASSESSORE	Presente
8	LUDOVICI LUANA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0

Assume la Presidenza il MAURIZIO CREMONINI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis....";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "*...i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle*

strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali”

VISTO il vigente “Regolamento comunale dell’Imposta di soggiorno” approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 10 maggio 2018 e successiva modifica ed integrazione come da Delibera di C.C. n. 35 del 29.09.2020;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: “...A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno (...)...”;

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2023/2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023/2025);

VISTO l’articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno;

CONSIDERATO che sulla G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022 è pubblicato il [Decreto 13 dicembre 2022](#) del Ministero dell’interno che differisce al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

VISTO l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 02/03/2022, con la quale sono state determinate le “Tariffe dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2022” e si **riconfermano per l’anno 2023**;

TENUTO CONTO delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (n.32058/2018 e n.6130/2019) il tardivo riversamento alle casse comunali configura il *reato di peculato* da parte del soggetto gestore della struttura.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria, ex art. 49 – D.Lgs n.267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito,

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. TUEL;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. TUPI;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime resa nelle modalità di legge

DELIBERA

1-**di confermare per l'anno 2023**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A**), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

STRUTTURE ALBERGHIERE	IMPOSTA, € /GIORNO	CAMPEGGI, AGRITURISMI, B&B, RESIDENCE, CASA VACANZE, AFFITTACAMERE, ecc.	A.1.4 FASCIA ORARIA 15:01-24:00
1 STELLA	1,00	CAMPEGGIO – AREE DI SOSTA	1,00
2 STELLE	2,00	AGRITURISMO	1,10
3 STELLE	3,00	B & B	1,10
4 STELLE	4,00	RESIDENCE – VILLAGGI TURISTICI	1,10
5 STELLE	5,00	CASA VACANZA – CASA PER FERIE	1,10
		AFFITTACAMERE	1,10

2- **di dare atto** che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 1 Gennaio **2023**;

3- **di dare altresì atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale..."*;

4- **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;

5- **di dare atto** che l'ufficio Tributi provvederà alla trasmissione mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it ;

Stante l'urgenza di procedere nel merito

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime resa nelle modalità di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L.L.

AREA 2 - AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 22-03-2023

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

- :

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 22-03-2023

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL SINDACO
MAURIZIO CREMONINI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;

| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005